Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 14 agosto 1950 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

1950

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 14 AGOSTO 1950:

Supplemento n. 1.

LEGGE 15 luglio 1950, n. 576.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

LEGGE 28 luglio 1950, n. 577.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1950, n. 578.

Aggiunte e modificazioni della tabella di cui all'art. 3, lett. b del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, recante norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1949, n. 1195.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Gian Paolo e Federico Morassutti », in località Madonna di Rosa del comune di San Vito al Tagliamento (Udine).

N. 1195. Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Gian Paolo e Federico Morassutti » in località Madonna di Rosa del comune di S. Vito al Tagliamento (prov. di Udine) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949, n. 1196.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Marchesa Tarsilla di Bigio », con sede nel comune di Valmacca (Alessandria).

N. 1196. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Marchesa Tarsilla di Bigio », con sede nel comune di Valmacca (prov. di Alessandria) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1950

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1949, n. 1197.

Erezione in ente morale del Pio ricovero « Dott. Paolo Segattini », con sede nel comune di Pastrengo (Verona).

N. 1197. Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Pio ricovero «Dott. Paolo Segattini», con sede nel Comune di Pastrengo (Verona) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1950

LEGGE 15 giugno 1950, n. 569.

Proroga dei termini fissati dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409 (Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte da eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione) e dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 (Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine fissato dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 2.

Il termine fissato dall'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, è prorogato al 31 dicembre 1950.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 15 giugno 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SCELBA — PICCIONI — VANONI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 570.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il contributo ordinario a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, stanziato sul capitolo 165 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, è elevato da lire 30 milioni a lire 55 milioni annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50.

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 25.000.000 a carico dell'esercizio 1949-50, derivante dall'aumento del contributo di cui all'articolo precedente, verrà provveduto mediante riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 5 luglio 1950, n. 571.

Concorso finanziario dello Stato per il funzionamento dell'Istituto nazionale di economia agraria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo di L. 15.000.000 a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso, autorizzato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1435, per ciascuno degli esercizi dal 1947-1948 al 1949-1950 è elevato, con decorrenza dall'esercizio 1950-1951 e con carattere continuativo, a lire 30.000.000 annue.

Art. 2.

Le somme occorrenti per la concessione di cui all'articolo precedente saranno inscritte negli stati di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli esercizi 1950-1951 e successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 8 luglio 1950, n. 572.

Istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, della carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' istituita presso il Ministero degli affari esteri la carica di Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 2.

Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, d'intesa con le Amministrazioni interessate, cura il protocollo delle cerimonie ufficiali alle quali partecipino Capi di Stati esteri, ovvero rappresentanze diplomatiche, delegazioni e personalità estere.

In particolare, introduce gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari presso il Presidente della Repubblica e cura il protocollo dei viaggi del Presidente stesso all'estero.

Art 3.

Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è coadiuvato da un vice Capo e si avvale dell'Ufficio del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

Il Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri, sentito il Consiglio dei Ministri, ed è scelto fra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari di 1ª classe.

Egli partecipa di diritto alle funzioni collegiali alle quali sono chiamati i direttori generali del Ministero degli affari esteri.

Art. 5.

Le funzioni di vice Capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica sono conferite al Capo dell'Ufficio

del cerimoniale del Ministero degli affari esteri. Il medesimo è scelto tra i funzionari della carriera diplomatico-consolare di grado non inferiore al V.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 12 luglio 1950, n. **573**.
Stanziamento della somma di L. 450.000.000 per la cura e l'assistenza dei poliomielitici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la cura e l'assistenza degli infermi poveri affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta è autorizzato lo stanziamento di L. 450.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.

All'onere di cui sopra verrà fatto fronte, per L. 50 milioni con lo stanziamento di pari ammontare iscritto al capitolo n. 241 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1948-49, e per L. 400.000.000 con le maggiori entrate previste dalla legge 8 luglio 1949, n. 421, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per lo stesso esercizio (5° provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Caprarola, addì 12 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. **574**.
Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 22 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, concernenti l'intervento dello Stato per il pareggio economico dei bilanci delle provincie gravemente deficitarie, hanno effetto anche per l'anno 1949.

Art. 2.

Il contributo in capitale a carico dello Stato per l'integrazione dei bilanci predetti non potrà superare l'importo complessivo di lire due miliardi.

Alla differenza del disavanzo economico, non coperta da contributo statale sarà provveduto con l'assunzione di mutui da parte degli enti interessati, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Art. 3.

I provvedimenti eccezionali di cui all'articolo precedente sono adottati in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 4.

La spesa di lire due miliardi, derivante dall'attuazione del presente provvedimento, sarà fronteggiata mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 28 luglio 1950, n. 568, concernente variazioni allo stato di previsione delle entrate dell'esercizio 1949-50 (quinto provvedimento).

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA — PELLA — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 575.
Provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Provincie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa massima delle imposte di consumo sul gas-luce e sull'energia elettrica per illuminazione è modificata come segue:

gas-luce per illuminazione e riscaldamento: per metro cubo lire 1,50;

energia elettrica per illuminazione per chilowatt-ora lire 10.

Negli appalti in corso, tanto ad aggio che a canone fisso, l'aggio spettante all'appaltatore sul maggiore provento derivante dall'applicazione del presente articolo sarà determinato con successivo provvedimento legislativo.

Art. 2.

I Comuni, nei casi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 6 ottobre 1948, n. 1199, ancorchè ricorrano le condizioni previste dagli articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale e dall'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, hanno facoltà di determinare le aliquote della imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione in misura inferiore a quella massima stabilita dalla tariffa.

Fino al 31 dicembre 1952 i Comuni possono deliberare una tariffa dell'imposta di consumo sull'energia elettrica per illuminazione e sul gas-luce per illuminazione e riscaldamento in misura inferiore alla massima anche in deroga alle norme di cui ai citati articoli 255 e 256 del testo unico per la finanza locale ed all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Ai generi sui quali, in forza dell'art. 20 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, i Comuni sono autorizzati ad applicare imposte di consumo, sono aggiunti i seguenti, per i quali la tariffa massima è stabilita come appresso:

	Aliquote sul valore
Acque gassate - Acque minerali da tavola, naturali o artificiali	10 %
Bevande gassate non alcooliche:	
a) a base di succhi naturali di frutta	10 %
b) altre	25 %
Sciroppi:	
a) a base di succhi naturali di frutta	10 %
b) altri	25 %
Estratti, polveri e conserve di ogni specie:	
per preparare bevande non alcooliche	25 %
polveri per acque da tavola	10 %

Art. 4.

A favore dei Comuni e delle Provincie possono essere concessi per l'esercizio finanziario 1950 contributi in capitale da parte dello Stato anche in relazione al minore introito che agli enti predetti derivi dalla mancata applicazione delle supercontribuzioni relative all'imposta di famiglia, all'imposta sulle industrie, sui commerci, le arti e le professioni e alla relativa addizionale provinciale.

I provvedimenti di cui sopra sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per il tesoro e per le finanze.

Art. 5.

L'ammontare complessivo dei contributi in capitale, a carico dello Stato, non potrà superare complessivamente i 4 miliardi e mezzo di lire per i Comuni ed i 3 miliardi di lire per le Provincie.

Ai bilanci di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per l'assunzione dei mutui da parte delle Provincie e dei Comuni, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.

Art. 6.

La spesa di 7 miliardi e mezzo derivante dall'attuazione della presente legge e da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, verrà fronteggiata a carico dell'esercizio finanziario 1949-50 con il fondo di uguale importo già vincolato sulle entrate recate dalla legge 1° aprile 1950, n. 156, per la copertura dell'onere derivante dal provvedimento concernente provvidenze in materia di finanza locale.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — SCELBA — PELLA — TOGNI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1950.

Caratteristiche dei buoni del Tesoro ordinari per l'esercizio 1948-1949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale, n. 57579, dell'8 novembre 1948, con il quale è stata autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore e nominativi (all'ordine) per l'esercizio finanziario 1948-1949 con scadenza da uno a dodici mesi;

Decreta:

Art. 1.

I buoni del Tesoro ordinari al portatore per l'esercizio 1948-1949 nei tagli da L. 5.000 - 10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5 milioni 10.000.000 e distinti in serie corrispondenti alle lettere B C D E F G H I L M sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e lista di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stati stampati: le serie B-C (stampa litografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione) e le serie D E F G H I - L M (stampa calcografica del fondo, della cornice e delle leggende; tipografica della firma e della numerazione) su carta filigranata bianca.

La filigrana a chiaro-scuro è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita racchiusa ai lati da motivi ornamentali; inoltre, i buoni delle serie C D E F G H I L - M portano al centro, la leggenda « LIRE » ed il corrispondente valore in cifre, in filigrana chiara.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma ed è interrotto: ai lati, da motivi a bianco linea per i buoni delle serie B-C e da motivi a linea nera per i buoni delle serie D E F G H I L M; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro »; in basso, al centro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia; al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco formato dall'effige dell'Italia turrita e leggenda circolare « Repubblica Italiana »; a destra, da un identico spazio circolare per il timbro dell'Ufficio emittente.

I buoni portano una cornice, formata da motivi di linea bianca che racchiude una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Repubblica Italiana Esercizio 1948-1949 Buono del Tesoro al portatore il capitale in lettere la serie la numerazione l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono la Tesoreria che pagherà la somma il capitale in cifre e in lettere la data di scadenza; a sinistra: la località dove è stato rilasciato il buono la data del rilascio e quella della valuta « Il Controllore o il Capo della Sezione di Tesoreria » la numerazione; a destra: « Il Direttore Generale del Tesoro » (Bolaffi) la somma versata il saggio il numero della quietanza la firma del tesoriere o del cassiere di Tesoreria la serie ripetuta e Roma, 1° luglio 1948.

La matrice, a sinistra del buono, porta, su fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono le leggende: « Matrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1948-1949 numerazione serie il capitale in lettere l'indicazione della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato le date di versamento, della valuta e della scadenza la Sezione di tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale.

La contromatrice, a destra del buono, porta, su fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: Contromatrice Buono del Tesoro al portatore Esercizio 1948-1949 la numerazione la serie il capitale in lettere l'indicazione della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato le date di versamento, della valuta e della scadenza la Sezione di tesoreria presso la quale il capitale sarà pagato la somma effettivamente versata l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito la somma da pagare in cifra.

A destra della matrice e a sinistra della contromatrice vi è una lista identica di separazione con leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 5.000, bruno; L. 10.000, rosso; L. 25.000, verde; L. 50.000, avana; L. 100.000, bleu; L. 500.000, porpora; lire 1.000.000, bruno; L. 2.000.000, rosso mattone; lire 5.000.000, verde; L. 10.000.000, grigio.

Per tutte le serie, la firma e la numerazione sono stampate in colore nero.

Art. 2.

I buoni del Tesoro ordinari nominativi per l'esercizio 1948-1949 nei tagli da L. 1.000 5.000 10.000 25.000 50.000 100.000 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 distinti in serie corrispondenti alle lettere A B C D E F G H I L M sono del formato carta rettangolare di mm. 450 x 135 e composti di una matrice a sinistra, del corpo del buono al centro e di una contromatrice a destra.

Nell'interspazio tra la matrice, il buono e la contromatrice vi è una lista di separazione. Matrice, buono, contromatrice e liste di separazione portano un fondino limitato.

I buoni sono stampati in litografia su carta filigranata bianca.

La filigrana a chiaro-scuro è formata da una cornice con motivi simmetrici ondulati che racchiude in alto la leggenda in carattere bastoncino « Ministero del Tesoro » e motivi ornamentali; al centro, in basso, in un rettangolo ad angoli smussati, un'effige raffigurante l'Italia turrita contornata ai lati da motivi ornamentali; inoltre i buoni delle serie C D E F G H - I L M portano al centro la leggenda: « Lire » ed il corrispondente valore in cifre, in filigrana chiara.

Il fondino, nel corpo del buono, è composto da tabelline con leggenda capillare « Buono Tesoro » alternate da uno stemma ed è interrotto: ai lati, da motivi a bianco linea; in alto, da un cartoccio ondulato con la leggenda « Ministero del Tesoro »; in basso, al cen-

tro, in corrispondenza dell'effige dell'Italia turrita, da uno spazio ovale a tratteggio ondulato orizzontale racchiuso in una cornicetta formata da mezzi ovoli chiusa ai lati da foglie di alloro e di quercia; al centro, a sinistra, da uno spazio circolare a tratteggio ondulato orizzontale che porta impresso il bollo a secco formato dall'effige dell'Italia turrita con leggenda circolare « Repubblica Italiana ».

I buoni portano una cornice, formata da motivi di linea bianca che racchiudono una fascia ondulata con motivi di canicorrenti.

Entro la cornice del buono sono racchiuse le leggende: « Repubblica Italiana » Buono del Tesoro nominativo il capitale in lettere l'indicazione dei mesi per i quali viene rilasciato il buono la Tesoreria che pagherà la somma - il capitale in cifre e in lettere all'ordine di chi sarà pagato la data di pagamento.

A sinistra: in alto, il numero della quietanza l'indicazione della Tesoreria in cui viene effettuato il versamento le date di acquisto e della valuta la serie; in basso, Roma e la data di emissione.

A destra: in alto, Esercizio 1948-1949 e la numerazione: in basso, « Il Direttore Generale del Tesoro ».

La matrice, a sinistra del buono, porta sul fondino a motivi alternati, identico a quello della parte centrale del buono, le leggende: Matrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1948-1949 numerazione serie il capitale in lettere l'indicazione della Tesoreria presso la quale il capitale è stato versato le date di versamento e della valuta la Tesoreria presso la quale sarà pagato il capitale all'ordine di chi sarà pagato il buono la data di pagamento Roma la data di emissione.

La contromatrice, a destra del buono, porta su un fondino a motivi alternati, già descritto, le leggende: Contromatrice Buono del Tesoro nominativo Esercizio 1948-1949 la numerazione la serie il capitale in lettere l'indicazione della somma effettivamente versata presso la Tesoreria la data di versamento l'ammontare degli interessi scontati al saggio stabilito - la somma in cifre la data di valuta la Tesoreria presso la quale sarà pagato il buono all'ordine di chi sarà pagato - la data di pagamento - Roma la data di emissione.

A destra della matrice ed a sinistra della contromatrice vi è una identica lista di separazione con la leggenda in carattere corsivo maiuscolo « Direzione Generale del Tesoro » stampata su fondino a motivi alternati già descritto.

I buoni sono stampati nei seguenti colori: L. 1000, bleu; L. 5000, bruno; L. 10.000, rosso; L. 25.000, verde; L. 50.000, avana; L. 100.000, bleu; L. 500.000, porpora; L. 1.000.000, bruno; L. 2.000.000, rosso mattone; L. 5.000.000, verde; L. 10.000.000, grigio.

Per tutte le serie, la numerazione è stampata in colore nero.

Art. 3.

I modelli dei buoni al portatore e nominativi delle serie di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 23 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1950
Registro Tesoro n. 6, foglio n. 153. — GRIMALDI

(3624)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Torino è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno inviare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3601)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico.

In data 8 luglio 1950 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nella Ricevitoria postale di Ginestra Sabina, comune di Monteleone (Rieti).

(3627)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Incorporazione del Banco commerciale, società per azioni con sede in Napoli, nella Banca dei comuni vesuviani, società per azioni con sede in Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 48, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta dell'11 maggio 1950;

Viste le deliberazioni adottate rispettivamente in data 10 e 15 giugno 1950 dalle assemblee dei soci del Banco commerciale, società per azioni con sede in Napoli, e della Banca dei comuni vesuviani, società per azioni con sede in Napoli;

Dispone:

Nulla osta alla incorporazione del Banco commerciale, società per azioni con sede in Napoli nella Banca dei comuni vesuviani, società per azioni con sede in Napoli, alle condizioni indicate nelle deliberazioni assembleari sopra richiamate.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1950.

Il Governatore della Banca d'Italia: MENICHELLA

(3508)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Verona, indetto con decreto Ministeriale in data 30 dicembre 1949.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 30 dicembre 1949 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Verona;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 aprile 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del provvedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851 nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultanti idonei al posto di segretario generale di 1ª classe del comune di Verona, nell'ordine come appresso indicato:

1. Ferrari Ermete	punti	97,45	su 132
2. Ferraboschi Natale	»	97,03	»
3. Stecconi Giovanni	»	93,89	»
4. Baccaro Antonio	»	93,70	»
5. Fossati Giampaolo	»	93,30	»
6. Cavagnolo Giovanni	»	90,79	»
7. Fabbri Luigi	»	90.10	»
8. Vallania Eusebio	»	89,57	»
9. Bastianello Paolo	»	89,19	»
10. Grasselli Ruffino	»	74,73	»
11. Marassi Basilio	»	68,93	»
12. Palmieri Francesco	»	61,97	»
13. Coriglioni Ugo	»	61,56	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1950

Il Ministro: SCELBA

(3542)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Elevazione del limite massimo di età a 35 anni per l'ammissione al concorso a quattro posti di specialista aggiunto per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (gruppo A, grado 10°) bandito dal Ministero della difesa-Marina e prorogato di 30 giorni per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 1° marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1950, registro n. 6, foglio n. 310, col quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*);

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, con la quale si provvede alla elevazione del limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Il limite di età per poter partecipare al concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto per il laboratorio sperimentale di La Spezia, di cui al 1° capoverso dell'art. 2 del bando di concorso, è elevato a 35 anni, in base alla legge 3 maggio 1950, n. 223. La elevazione di tale limite di età si cumula con quella prevista da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami e per titoli a quattro posti di specialista aggiunto nel personale civile degli specialisti per il Laboratorio sperimentale di La Spezia (grado 10°, gruppo *A*), di cui all'art. 3 del bando di concorso, è prorogata di trenta giorni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1950.

p. *Il Ministro*: MALINTOPPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1950
Registro n. 9, *foglio n.* 427

(3590)

PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1949, n. 24822, col quale veniva indetto il concorso ad un posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Lecce;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del predetto concorso, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica in data 6 marzo 1950, n. 60174/20400.12, e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 75 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui in narrativa:

1. — Dott. Greco Domenico fu Francesco, punti 115,75 su 150.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questa prefettura ed in quello dell'Amministrazione provinciale di Lecce.

Lecce, addì 25 luglio 1950.

Il prefetto: GRIMALDI

(3545)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.